SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 956-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PERITORE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1977
(V. Stampato n. **729**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Difesa

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro della Marina Mercantile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 ottobre 1977

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972

Comunicata alla Presidenza il 14 dicembre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione aggiorna la normativa, di carattere tecnico, diretta a prevenire gli abbordi in mare. Quella vigente risale negli anni '60 ed appare superata dai mutamenti intervenuti nel campo della tecnologia e dell'espansione del trasporto marittimo. Il dinamismo delle innovazioni ha anzi consigliato la adozione di una maggiore flessibilità nei meccanismi di revisione delle regole di cui si tratta, e questo appare l'aspetto più significativo dell'aggiornamento, che la Commissione esteri propone al Senato di accogliere autorizzando la ratifica e la esecuzione della Convenzione.

PERITORE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo Regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo Regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della Convenzione stessa.

Art. 3.

La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione indicata nell'articolo 1.